

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4435

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIRO, COLUCCI, BORGOGGIO, RUFFOLO

Presentata l'11 febbraio 1987

Norme per il rafforzamento del servizio centrale degli ispettori tributari

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esperienza acquisita nel periodo di funzionamento del Servizio degli ispettori tributari ha fatto emergere l'esigenza di introdurre talune modifiche legislative dirette a migliorare la funzionalità del servizio. Con l'articolo 1 si intende, quindi, provvedere:

che l'incarico di ispettore tributario, salvo diverso avviso del Ministro delle finanze, possa essere rinnovato, per non più di due volte, senza ripetere la complessa procedura seguita per la prima nomina. Ciò avrebbe il vantaggio di stimolare l'interesse ad entrare e restare nel Servizio degli ispettori tributari di persone, anche giovani, particolarmente qualificate, che oggi, giustamente, si preoc-

cupano del loro futuro professionale al termine dell'incarico di ispettore tributario;

che venga più compiutamente regolamentato lo *status* di ispettore, includendo la possibilità di collocare « fuori ruolo » anche i docenti universitari, taluni dei quali, per assenza di una simile previsione, hanno dovuto lasciare il servizio;

che siano più adeguatamente regolati il trattamento di quiescenza, previdenza, assistenza, e fine rapporto degli ispettori non appartenenti alla pubblica amministrazione, per i quali esistono oggi grossi problemi interpretativi che hanno già dato luogo ad un complesso contenzioso di esito incerto.

Con l'articolo 2 si vuole a meglio disciplinare l'assetto del personale addetto al Servizio centrale degli ispettori tributari, provvedendo a:

adeguare l'articolo 12 - quarto comma - della legge n. 146 del 1980 al nuovo stato giuridico del personale statale, introdotto con la legge n. 312 del 1980 (qualifiche funzionali e profili professionali, anziché carriere e ruoli);

includere nelle duecento unità già previste anche personale di altre amministrazioni particolarmente esperto nelle materie contabili, di bilanci o di reddito d'impresa;

prevedere la possibilità di assegnare al servizio - ferma rimanendo la dotazione complessiva di duecento unità - anche personale delle qualifiche inferiori;

estendere - per evidenti ragioni prequative - la corresponsione della speciale indennità funzione anche al contingente della guardia di finanza, di cui alla vigente normativa, per il tempo in cui collabora con gli ispettori tributari.

Le modifiche proposte non comportano aggravio di spesa, considerato che:

nel 1986 il Servizio centrale degli ispettori tributari ha utilizzato il contingente della guardia di finanza in ragione

di n. 390 giorni-uomo per gli ufficiali (grado medio: capitano; retribuzione base mensile: lire 810.000) e di n. 1.300 giorni-uomo per i sottufficiali (grado medio: maresciallo maggiore; retribuzione base mensile: lire 746.000). L'estensione dell'indennità comporterebbe, quindi, una spesa annua di non oltre 23 milioni di lire:

$$\frac{L. (810.000 \times 390) + (746.000 \times 1.300)}{2 \times 30} + 7\%;$$

tale modesto aggravio troverà adeguata compensazione nella prevedibile riduzione del costo dell'indennità spettante al personale civile, atteso che, nelle modifiche proposte, una parte di esso - valutabile intorno alle 60 unità - sarà di qualifiche inferiori rispetto a quelle (VIII, VII, VI) previste dalla vigente normativa.

In ogni caso, l'eventuale eccedenza di spesa troverà sicuramente capienza nello stanziamento previsto sul capitolo 6801 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il 1987.

Le proposte modifiche non comportano alcuna maggiore spesa, restando invariati il numero degli ispettori addetti al servizio ed il relativo trattamento economico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è sostituito dal seguente:

« L'incarico di ispettore tributario ha la durata di sette anni e, salvo contrario avviso del Ministro delle finanze, è rinnovato per non più di due volte. Gli ispettori appartenenti alle pubbliche amministrazioni, compresi i docenti universitari, e quelli provenienti dal personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga a diverse disposizioni di legge. Agli ispettori non appartenenti alla pubblica amministrazione si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e quelle sul trattamento di quiescenza, di previdenza, assistenza e di fine rapporto degli impiegati civili dello Stato, salvo il diritto di optare, a questi ultimi fini, per la applicazione del regime di provenienza oppure per quello della assicurazione generale per l'invalidità e la vecchiaia ».

ART. 2.

1. Il quarto comma dell'articolo 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è sostituito dai seguenti:

« Al servizio sono addetti non più di duecento impiegati dell'amministrazione finanziaria, designati con decreto del Ministro delle finanze, appartenenti per la metà alle qualifiche ad esaurimento della ex carriera direttiva ed ai profili professionali dell'ottava e della settima qualifica funzionale, oppure dagli esperti di cui al successivo comma e, per l'altra metà, ai profili professionali delle qualifiche funzionali inferiori alla settima.

Con decreto del Ministro delle finanze, previo parere favorevole delle amministrazioni e degli enti interessati, può essere destinato al servizio personale appartenente ad altre amministrazioni ed enti pubblici anche economici, particolarmente esperto in materia di contabilità, di bilanci societari o di reddito d'impresa. Tale personale è collocato fuori ruolo dalle amministrazioni od enti di appartenenza e conserva il diritto al trattamento giuridico, di carriera ed economico di provenienza.

Al personale di cui ai precedenti commi viene corrisposta una speciale indennità di funzione non pensionabile pari al cinquanta per cento della retribuzione percepita, con esclusione dell'indennità integrativa speciale e degli altri trattamenti accessori e temporanei. La stessa indennità spetta, per i periodi in cui collaborano con gli ispettori tributari, agli ufficiali e sottufficiali della guardia di finanza appartenenti al contingente di cui al comma successivo ».